

Cuneo, lì 11 ottobre 2024

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 29/24/FISC

NUOVI ULTERIORI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE SUL "SUPERBONUS" PER MIGLIORAMENTO ENERGETICO E SISMICO

Il c.d. "Decreto Salva Conti" entrato in vigore a fine maggio scorso prevede che, al fine di **monitorare la spesa** riferita alla realizzazione degli **interventi di efficientamento energetico/miglioramento del rischio sismico agevolabili "Superbonus"**, è richiesto l'**invio di ulteriori informazioni** ai soggetti che:

- **entro il 31.12.2023** hanno **presentato la CILA**, ovvero l'**istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** previsto per la demolizione/ricostruzione degli edifici, e alla predetta data **non hanno concluso i lavori**;
- **dall'1.1.2024** hanno **presentato la CILA o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** previsto per la demolizione/ricostruzione degli edifici.

In particolare, si richiede di comunicare:

- all'**ENEA**, per gli interventi di risparmio/riqualificazione energetica Superbonus;
- al "**Portale nazionale delle classificazioni sismiche**" (**PNCS**), per gli interventi di miglioramento del rischio sismico Superbonus **già in fase di asseverazione**

anche le seguenti **informazioni**:

- **dati catastali** dell'immobile oggetto degli interventi;
- **spese sostenute nel 2024 fino al 30.3.2024**;
- **spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31.3.2024 fino al 31.12.2025**;
- **percentuale della detrazione spettante** per le predette spese.

Il 26.9.2024 è stato pubblicato il decreto che definisce contenuto, modalità e termini della comunicazione dei predetti dati.



L'invio telematico va effettuato **esclusivamente da parte di un professionista abilitato**, ossia:

- per gli interventi di **efficienza energetica**, da un **tecnico abilitato a sottoscrivere e trasmettere le asseverazioni** di cui all'art. 119, comma 13, lett. a), DL n. 34/2020;
- per gli interventi di **miglioramento del rischio sismico**, dal **professionista incaricato della progettazione strutturale/direzione lavori/collaudo statico**.

TERMINI DI INVIO DEI DATI

L'invio delle ulteriori informazioni relative agli interventi di:

- **riqualificazione energetica**, va effettuato entro i **termini ordinariamente previsti per l'invio ad ENEA delle asseverazioni** di cui all'art. 119, comma 13, lett. a), DL n. 34/2020 (**90 giorni**);
- **miglioramento del rischio sismico** non conclusi entro il 31.12.2023 ovvero avviati nel corso del 2024, va effettuato:
 - entro il termine perentorio del **31.10.2024 per i SAL approvati entro l'1.10.2024**;
 - entro **30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL** in tutti gli altri casi.

OMESSA TRASMISSIONE DEI NUOVI DATI

In caso di **omessa** comunicazione dei predetti dati:

- ai soggetti che al 30.3.2024 hanno **già presentato la CILA/istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** per la demolizione/ricostruzione degli edifici, è applicabile la **sanzione di € 10.000**;
- ai soggetti che hanno **presentato la CILA/istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** per la demolizione/ricostruzione degli edifici **a decorrere dal 30.3.2024**, anziché applicare la predetta sanzione, è prevista:
 - la **decadenza dall'agevolazione**;
 - l'**inapplicabilità della c.d. "remissione in bonis"** (ossia l'espletamento tardivo della pratica con pagamento di una sanzione).